

Sintesi della decisione della Commissione**del 21 ottobre 2014****(Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero)****(LIBOR IN CHF)**

[notificata con il numero C(2014) 7605]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 72/07)

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La presente decisione riguarda un'infrazione unica e continuata. I suoi destinatari hanno partecipato a un'infrazione all'articolo 101 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE. Oggetto dell'infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza per i derivati su tassi di interesse del franco svizzero (in appresso «CHIRDS») aventi come riferimento il LIBOR in franchi svizzeri («Libor in CHF»).
- (2) Durante il periodo dell'infrazione, il Libor in CHF era il tasso d'interesse di riferimento di molti strumenti finanziari denominati in franchi svizzeri. Il Libor in CHF era fissato dalla «British Bankers Association» (BBA) ⁽²⁾. Sulla base delle informazioni fornite dalle banche che appartenevano alla commissione per il Libor in CHF, il tasso veniva fissato quotidianamente per strumenti con diverse scadenze. Dette banche erano invitate a trasmettere ogni giorno lavorativo, prima di una certa ora, le stime dei tassi di interesse a cui ritenevano di poter concedere, sul mercato monetario interbancario di Londra, prestiti non garantiti in volumi ragionevoli per il mercato («reasonable market size») a scadenze diverse. Thomson Reuters, in quanto agenzia della BBA incaricata di svolgere i calcoli, determinava sulla base della media di dette comunicazioni il tasso del Libor in CHF giornaliero per ciascuna scadenza, escludendo i tre tassi più elevati e i tre tassi più bassi comunicati. Le aliquote così calcolate venivano immediatamente pubblicate e messe a disposizione del pubblico ogni giorno lavorativo. Nel periodo dell'infrazione, 12 banche facevano parte della commissione per il LIBOR in CHF, tra cui le due partecipanti all'infrazione in questione.
- (3) Le aliquote del Libor in CHF influiscono, tra l'altro, sul prezzo dei CHIRDS, che sono prodotti finanziari utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge funds e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) a fini speculativi o per fissare le provvigioni di intermediazione ⁽³⁾.
- (4) I CHIRDS più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement, ii) gli swap su tassi di interesse, iii) le opzioni su tassi di interesse e iv) i future sui tassi di interesse. I CHIRDS sono negoziati in tutto il SEE e possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa.
- (5) La decisione è destinata alle seguenti entità (in appresso «i destinatari»):
 - The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc (in appresso «RBS»), nonché
 - JPMorgan Chase & Co. e JPMorgan Chase Bank, National Association (in appresso «JPMorgan»).

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (6) Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da RBS il 9 agosto 2011. Il [...] JPMorgan ha presentato domanda di riduzione delle ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ In seguito alla Wheatley Review 2012 il governo del Regno Unito ha raccomandato un'altra serie di istituzioni per la gestione e la sorveglianza del Libor.

⁽³⁾ Le diverse scadenze del Libor in CHF si riflettono nel prezzo dei CHIRDS. Una scadenza del LIBOR in CHF che viene nuovamente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve da chi ha sottoscritto il CHIRD oppure, nel caso inverso, il flusso di cassa che la banca deve pagare a quest'ultimo.

- (7) Il 24 luglio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione al fine di avviare discussioni di transazione con esse. A seguito di riunioni di transazione con le parti, queste hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽¹⁾, al solo scopo di trovare un accordo con la Commissione nel presente procedimento e fatti salvi altri eventuali procedimenti (le «proposte di transazione»).
- (8) Il 23 settembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Entrambe le parti hanno confermato che il contenuto di tale comunicazione rispecchiava le loro proposte di transazione e hanno ribadito l'impegno a seguire la procedura di transazione. Il 17 ottobre 2014 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2. Destinatari e durata

- (9) I quattro destinatari della decisione hanno partecipato a un cartello, violando pertanto l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE nel periodo dal 6 marzo 2008 al 13 luglio 2009.

2.3. Sintesi dell'infrazione

- (10) I partecipanti all'infrazione hanno posto in essere i seguenti comportamenti anticoncorrenziali: nel periodo compreso tra il 6 marzo 2008 e il 13 luglio 2009, un trader di JPMorgan è entrato a più riprese in contatto con un trader di RBS per discutere principalmente della presentazione del tasso a 3 e a 6 mesi del Libor in CHF previsto da RBS, nella consapevolezza che ciò poteva rivelarsi vantaggioso per la posizione di negoziazione del CHIRD di almeno uno degli operatori coinvolti in tali contatti. A tal fine, il trader di RBS si è rivolto — o ha manifestato la propria volontà di rivolgersi — alla persona che, presso RBS, era incaricata di comunicare il Libor in CHF per chiedergli di presentare a BBA una stima che andasse in una certa direzione o, a diverse riprese, si situasse a un dato livello. Queste discussioni tra il trader di RBS e il suo omologo di JP Morgan sono state talvolta accompagnate da uno scambio di informazioni sulle posizioni di negoziazione in corso e future e sui prezzi previsti.
- (11) La portata geografica dell'infrazione ha interessato l'intero territorio del SEE.

2.4. Misure correttive

- (12) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽²⁾. La decisione infligge le ammende alle due entità di JPMorgan di cui al precedente punto 5.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (13) L'importo di base dell'ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che l'infrazione per la sua stessa natura è fra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata e portata geografica dell'intesa, del fatto che le attività collusive hanno interessato i valori di riferimento finanziari nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall'adottare questo tipo di pratiche illegali.
- (14) Di norma, la Commissione prende come riferimento le vendite realizzate dalle imprese nell'ultimo esercizio intero in cui le imprese hanno partecipato all'infrazione ⁽³⁾. La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi, qualora un altro periodo di riferimento appaia più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso ⁽⁴⁾.
- (15) Nel caso della presente infrazione, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite di JPMorgan e di RBS sulla base dei flussi di cassa realizzati da ciascuna banca nel relativo portafoglio di CHIRDS aventi come riferimento il Libor in CHF e negoziati con controparti stabilite nel SEE nel corso dei mesi corrispondenti alla partecipazione all'infrazione, per poi calcolare su questa base gli importi annuali. Questi valori di vendita sono stati attualizzati sulla base di un coefficiente uniforme per tenere conto delle particolarità del settore dei CHIRDS, come le operazioni di compensazione tramite le quali i pagamenti in entrata sono compensati con i pagamenti in uscita, poiché le banche sono sia acquirenti che venditori.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base: circostanze aggravanti e attenuanti

- (16) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o mitiganti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽²⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

⁽³⁾ Cfr. punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

⁽⁴⁾ Causa T-76/06, *Plásticos Españoles (ASPLA)/Commissione*, non ancora pubblicata, punti 111-113.

2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

- (17) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio precedente la data della decisione della Commissione.
- (18) Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del volume d'affari totale dell'impresa nell'esercizio che precede la data di adozione della presente decisione.

2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

- (19) La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a RBS. La Commissione ha concesso una riduzione dell'ammenda del 40 % a JPMorgan per la sua cooperazione all'inchiesta.

2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione

- (20) A seguito dell'applicazione della comunicazione sulla transazione, l'importo delle ammende da infliggere a entrambe le parti è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a titolo di trattamento favorevole.

3. CONCLUSIONI

- (21) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Impresa	Ammende (in EUR)
RBS	0
JPMorgan	61 676 000